



CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 4 APRILE 2025, N. 38

Testo

Materia

Giustizia

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento¹

Oggetto della q.l.c.

Art. 104-bis, co. 1-bis.2, *Norme di attuazione del codice di procedura penale*, come introdotto dall'art. 6, *decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2* (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella *legge 3 marzo 2023, n. 17*

Parametri

Artt. 3 e 25, co. 1, Cost.

Massima

- È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 104-bis, co. 1-bis.2 att. c.p.p., nella parte in cui consente giudizi di appello paralleli davanti a tribunali diversi sugli stessi impianti strategici e trasferisce la competenza solo per l'impugnazione del provvedimento negativo, in quanto ciò genera irragionevole disomogeneità e rischio di non coordinamento tra distinte decisioni giurisdizionali.

Profili d'interesse

- La sentenza annulla la disposizione oggetto del giudizio per irragionevolezza manifesta.
- La Corte richiama la categoria dell'irrazionalità, quale *species* dell'irragionevolezza intrinseca.

Precedenti connessi

- C. cost., *sentenza 30 ottobre 2023, n. 197*
- C. cost., *sentenza 31 luglio 2020, n. 186*

¹ La pronuncia esamina profili ulteriori, che non sono oggetto del presente Report.

- C. cost., *sentenza 20 luglio 2018, n. 166*

Estratto della motivazione

4.3.1.– In primo luogo, la disposizione censurata attribuisce la competenza al Tribunale di Roma a conoscere dell'appello soltanto contro il provvedimento del giudice che, a valle dell'adozione delle misure di bilanciamento, abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ma non contro l'eventuale provvedimento che tale autorizzazione abbia invece rilasciato, in ottemperanza alle indicazioni governative.

Contro quest'ultimo provvedimento resta però ammissibile un appello del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., sia pure per ragioni attinenti alla sola legittimità del decreto governativo di bilanciamento. In tale ipotesi, il testo della disposizione censurata – inequivocamente riferito ai soli casi in cui il giudice «abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto» – non consente di attrarre l'appello alla competenza del Tribunale di Roma; con la conseguenza che di esso dovrà continuare a conoscere il tribunale territoriale, ai sensi della *lex generalis* rappresentata dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La disposizione censurata giunge così al risultato – affatto singolare dal punto di vista sistematico – di stabilire la competenza dell'uno o dell'altro tribunale in sede di appello *secundum eventum litis*, ossia secondo il tenore della decisione adottata dal giudice che ha disposto il sequestro: la competenza si radicherà innanzi al tribunale territoriale, nel caso di decisione conforme al decreto di bilanciamento adottato dal Governo; innanzi al Tribunale di Roma, nel caso di decisione che, all'opposto, disattenda tale decreto.

Ciò determina un risultato del tutto distonico rispetto a quello, dichiaratamente perseguito dal legislatore, di «maturare unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale» e di «mantenere una specializzazione» dell'organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti in relazione ai quali il Governo abbia dettato specifiche misure di bilanciamento.

Ne consegue l'evidente incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità: ciò che a sua volta si traduce in un vizio di irrazionalità, intesa quale *species* dell'irragionevolezza intrinseca, della legge (sentenze n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del Considerato in diritto, n. 186 del 2020, punto 4.1. del Considerato in diritto, e n. 166 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

4.3.2.– In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di appello contro il provvedimento che comunque abbia negato la prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato “a valle” del decreto governativo di bilanciamento crea strutturalmente le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti di appello, innanzi a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice della cautela aventi a oggetto i medesimi beni.

Quest'eventualità appare specialmente problematica nell'ipotesi in cui il provvedimento che vieta la prosecuzione dell'attività nonostante le misure di bilanciamento sia stato

adottato dal giudice a seguito di una istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In tal caso, è giocoforza concludere che il provvedimento sia impugnabile presso il Tribunale di Roma nella sola parte in cui vieta la prosecuzione dell'attività e presso il tribunale locale – da parte di tutti i soggetti indicati dall'art. 322-bis cod. proc. pen., compreso il pubblico ministero – per la parte residua. Il che crea inevitabilmente il rischio di decisioni contrastanti, e comunque non coordinate, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti.

[...]

In definitiva, la disposizione censurata consente che si svolgano giudizi di appello paralleli, innanzi a diversi tribunali, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale. Con conseguente pregiudizio non solo rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche rispetto all'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento.

Il che integra, ad avviso di questa Corte, un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata.

4.4.- Da tutto ciò consegue l'illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione censurata («Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»), per violazione dell'art. 3 Cost.